



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza n. 662

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del comune di Licata in provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle province di Agrigento e Messina. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6057.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2017 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del comune di Licata in provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle province di Agrigento e Messina, nonché la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2017, con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 9 febbraio 2018;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 458 del 1° giugno 2017;

VISTA l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 523 del 1° giugno 2018 recante: "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del comune di Licata in provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle province di Agrigento e Messina";





Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la nota del 4 marzo 2020 del Presidente della Regione Siciliana con la quale, tra l'altro, viene rappresentata la necessità di disporre la proroga della contabilità speciale n. 6057, ai fini del completamento degli interventi in corso e della liquidazione degli oneri connessi agli stessi;

RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

DI CONCERTO con il Ministero dell'economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1

1. Al fine di consentire la conclusione delle attività finalizzate al superamento del contesto di criticità di cui in premessa, nonché delle relative procedure amministrativo-contabili, la vigenza della contabilità speciale n. 6057, intestata al Dirigente generale del dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 523 del 1° giugno 2018, è prorogata fino al 9 febbraio 2021.
2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 11.6 APR. 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli